

sindaco gradoli

Da: <noreply.conte@corconte.it>
Data: lunedì 8 giugno 2020 16:19
A: <sindaco@comune.gradoli.vt.it>
Allega: Nota_rilievo_GRADOLI_2015_2018_signed.pdf
Oggetto: ConTe: Notifica Invio documento istruttorio Nota con Rilievo, fase Consuntivo esercizio 2018 , per i seguenti adempimenti normativi Questionari Bilanci, Schemi e allegati di bilancio armonizzato relativo all'ente Comune - GRADOLI

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio; per eventuali comunicazioni rivolgersi all'assistenza tecnica

Gent.le Sindaco,
con la presente La invitiamo a prendere visione del documento in allegato Nota con Rilievo, relativo all'/agli adempimenti normativi Questionari Bilanci, Schemi e allegati di bilancio armonizzato per la fase contabile Consuntivo dell'anno 2018 dell'Ente Comune - GRADOLI con data 08/06/2020 e protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0003532 - Uscita - 08/06/2020 - 16:19.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo è MARTA CRISTIANI (indirizzo mail marta.cristiani@corconte.it), mentre il magistrato responsabile è MARINELLA COLUCCI.

Distinti saluti,
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.

COMUNE DI GRADOLI	
10 GIU 2020	
PROT. N.	240
CAT.	CL 1



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci,

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del Comune di Gradoli (VT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 2106 del 20/4/2020;

VISTA la risposta del comune di Gradoli, prot. Cdc n. 3509 del 05/06/2020 e i relativi allegati;

RILEVATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e di quanto emerso in sede istruttoria, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

P.Q.M.

comunica, con la presente, l'esito delle verifiche effettuate, allo stato degli atti, relativamente agli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018.

1) Con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), si invita l'Ente ad applicare scrupolosamente i principi contabili in materia, rammentando che lo stesso è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui l'entrata è accertata. Il FPV costituisce, pertanto, uno strumento strategico per l'attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata e per una migliore rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche. Per quanto riguarda il FPV per spese correnti, con riferimento al trattamento accessorio e

premiante, si rimanda alle previsioni di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Si invita, pertanto, l'Ente a verificare, già in occasione dell'approvazione del rendiconto 2019, la corretta costituzione del FPV e l'esigibilità della spesa, atteso che, dai dati di preconsuntivo 2019, trasmessi in sede istruttoria, emerge nuovamente un FPV, di spesa corrente e di spesa capitale, sempre pari a zero.

2) con riferimento ai **vincoli da ricostituire**, si prende atto che l'Ente, in sede istruttoria, ne ha riconosciuto un'errata contabilizzazione (nella parte accantonata) e che nel rendiconto 2019 provvederà ad effettuare le corrette annotazioni nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Ciò vale anche in riferimento all'**anticipazione di liquidità**, che nel prospetto di preconsuntivo 2019 trova allocazione tra le quote accantonate del risultato di amministrazione (diversamente dagli esercizi precedenti, in cui la stessa è stata inserita tra i "vincoli"). Sul punto, si invita l'Ente ad effettuare la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, ex D.L. n. 35/2013, nel cd. FAL, nel rispetto di quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG.

3) con riferimento al rispetto dei **parametri di deficitarietà**, si accerta lo sfioramento, nel 2018, dell'indicatore 10.3 del D.M. 28/12/2018, relativo alla sostenibilità dei debiti finanziari. Sul punto, si prende atto che l'Ente, in sede istruttoria, ha riferito che *"nel 2017 ha contratto due mutui per complessivi € 105.000, per far fronte agli interventi di manutenzione delle cappelle cimiteriali (per € 50.000) ed alla messa a norma di una strada interna al paese (Via Solferino), per € 55.000. Nel 2018 sono stati deliberati due mutui: di € 31.000 per la messa a norma dell'impianto sportivo e di € 92.000 per la messa a norma di una via comunale (Largo Baronesca). Tali mutui, benché abbiano determinato il superamento, nel 2018, del limite dell'indicatore di cui al punto 10.3 del D.M. 28 Dicembre 2018, nel 2019 non sono stati più accesi. Pertanto, nel bilancio consuntivo 2019 verranno eliminati i corrispondenti residui"*. Ciò posto, si invita, in ogni caso, l'Ente, in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 81, 97 e 119, comma 6, della Cost., a monitorare la sostenibilità del proprio debito finanziario, adottando ogni eventuale misura utile alla tutela degli equilibri di bilancio.

4) In merito alla contabilizzazione dell'**indennità di fine mandato del Sindaco**, in sede istruttoria è emerso che l'Ente ha erroneamente contabilizzato le somme tra i residui passivi. Sul punto, si rammenta che i principi contabili (punto 5.2, lett. i), allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) prevedono che *"i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile"*.

Si richiede, pertanto, all'Ente di contabilizzare l'indennità di fine mandato del Sindaco, nel rispetto dei principi contabili, provvedendo a far confluire, alla fine di ogni esercizio, l'economia di bilancio tra le quote accantonate nel risultato di amministrazione, già a partire dal rendiconto 2019.

5) In merito al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), si prende atto che l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, dal 2015 al 2018, sempre il metodo di calcolo cd. ordinario, allegando i prospetti di calcolo, per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2018.

Dall'esame dei prospetti inviati, tuttavia, non emerge il calcolo effettuato per la quantificazione del FCDE, ma solo l'ammontare complessivo dei residui attivi - per singola entrata considerata di dubbia e difficile esazione, sia di competenza sia degli esercizi precedenti - e il relativo accantonamento a titolo di FCDE.

Sul punto, si rammenta che, nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, invece, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando *«all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti»*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

E', dunque, l'andamento degli incassi in conto residui a dover essere attentamente monitorato dall'Ente, al fine di valutare la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE.

Per il calcolo della percentuale di riscossione, difatti, l'Ente deve considerare solo le riscossioni in c/residui dell'anno in corso (senza sommare anche le riscossioni in c/competenza), rapportando dette somme ai residui attivi iniziali dell'anno (e non agli accertamenti dell'anno), considerando il quinquennio precedente che, per il 2019, è 2015-2019 (per il 2018 è 2014-2018; per il 2017 è 2013-2017 e così via).

Si fa presente, inoltre, che a consuntivo, non è ammesso alcun abbattimento del FCDE, posto che tale possibilità è ammessa dal Legislatore unicamente in sede di determinazione del FCDE a previsione.

Dall'esame della risposta istruttoria fornita, si rileva, peraltro, che l'Ente *"dopo attenta verifica, ha informato il Revisore che, contrariamente a quanto comunicato precedentemente, ha sempre utilizzato il metodo ordinario per la determinazione del Fondo"*. Sembrerebbe, dunque, che l'Organo di revisione non fosse a conoscenza delle modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione del FCDE.

Posto quanto sopra, si richiede all'Organo di revisione di verificare i calcoli effettuati, sulla base di quanto sopra evidenziato, e di fornire alla Sezione attestazione di congruità, relativamente agli accantonamenti a titolo di FCDE dal 2015 al 2019, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto 2019.

Per il 2019, in particolare, si evidenzia che, dall'esame dei dati di preconsuntivo 2019, il FCDE risulta pari ad euro 79.872,62, a fronte di residui attivi delle poste "svalutate" di euro 168.121,54.

Sul punto, si richiede, altresì, di trasmettere alla Sezione, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto 2019, un prospetto di calcolo del FCDE che verrà formalmente accantonato, da cui emergano i residui attivi complessivi finali (delle entrate considerate di dubbia e difficile esazione) nonché la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5

esercizi (2015-2019), secondo quanto previsto dall'esempio n. 5 e dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Alla luce di tutto quanto evidenziato, ci si riserva ogni futura verifica sulle criticità emerse, in occasione dei controlli sugli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenuti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'organo consiliare.

Si chiede, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

dott.ssa Marinella COLUCCI

MC/mc

MARINELLA
COLUCCI
CORTE DEI
CONTI
08.06.2020
14:02:39 UTC